



capolavoro della natura
capolavoro della cultura

Prot. 0009074 /2021

Assergi, 30 AGO. 2021

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio -
Ambiente Servizio Valutazioni
Ambientali
Via Antica Salaria Est , 27 -
67100 L'Aquila
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Carta Ittica Regionale (Codice pratica 21/285647). Parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale V.Inc.A ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss. mm.ii.

Rif.: nota, ns. prot. 7749/21 del 20/07/2021 di richiesta parere V.Inc.A._C.I.R._Abruzzo

IL DIRETTORE

Visto l'articolo 12 del D. P. R. 357/97 e il D.P.R. 120/03, "Recepimento nazionale della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE (Habitat)", del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in cui al comma 3 viene riportato che "sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone".

Visto l'articolo 11 comma 3 lettera a della Legge n. 394/1991, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii, "nei Parchi sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale".

Visto l'articolo 7 della L.R. Abruzzo 27 aprile 2017, n. 28 Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne in cui, al comma 11, viene riportato che "la CIR deve indicare i centri ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono".

Visto l'art. 41 della L.R. Abruzzo 59/2010 in cui, al comma 1, viene riportato che "è vietato il disturbo, il prelievo, l'alterazione dell'habitat; inoltre è vietato il rilascio in natura di specie alloctone e di quelle autoctone in siti diversi da quelli di origine, eccetto nel caso di necessaria ricostituzione degli equilibri naturali", come specificato nel comma 2 del medesimo articolo.

Visto l'articolo 32 delle "Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo", approvate con DGR 27/12/2016 n. 877, in cui "è vietato il ripopolamento a scopo alieutico in ambiente naturale, ad esclusione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e/o popolazioni autoctone ad eccezione degli impianti di pesca a

Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Scientifico

Via S. Rocco
65010 Farindola (PE)
tel. 085.823100
fax 085.823100



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230



Polo
Agroalimentare

Pizza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824519



**capolavoro della natura
capolavoro della cultura**

pagamento o di allevamento ittico non in comunicazione con corsi d'acqua, realizzati per finalità ricreative e di arredo urbano".

Considerati le minacce, gli obiettivi e le misure di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario riportati nelle "Misure sito specifiche per la conservazione di habitat e specie di Interesse Comunitario presenti nei SIC ricadenti nella porzione abruzzese del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga", approvate con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 22 novembre 2018.

Rilevato, quindi, l'esplicito divieto di ripopolamenti dei corsi d'acqua con specie di salmonidi non autoctoni, restringendo tale attività al solo utilizzo del ceppo autoctono di frota mediterranea (*Salmo macrostigma* o *Salmo cetti*).

Considerato che lo studio di incidenza non riporta, dati specifici su specie ed habitat di interesse comunitario, con riferimento ai singoli siti della rete natura 2000 regionali, da cui sia possibile valutare la non incidenza del prelievo alieutico.

Considerato che la cartografia allegata non consente di individuare i tratti fluviali, ricadenti nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, interessati dalla nuova classificazione dei corsi d'acqua e dall'attività alieutica, così come le zone di riposo biologico, le zone no kill, i campi di gara.

Considerato che nello studio di incidenza non sembra essere stato preso in considerazione quanto dettato dall'articolo 7 comma 5 della Legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 "Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne", in cui si specifica che la CIR deve contenere i piani di gestione relativi alle specie di cui alla lettera g), numeri 1) Alborella meridionale (*Alburnus albidus*), 6) Bondella, Coregone nasello (*Coregonus oxyrhychnus*), 9) Rovella (*Rutilus rubilio*) e 11) Trota macrostigma (*Salmo macrostigma*), dell'allegato A della Legge regionale 7 settembre 1993, n. 50 "Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore".

Considerato, che in merito ai corsi d'acqua ricadenti nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e nelle aree adiacenti ai confini dello stesso, in cui nella CIR si prevedono gare, manifestazioni e raduni, con conseguente liberazione di specie di salmonidi nelle acque di categoria A, si ritiene che l'immissione di specie aliene predatrici, con nicchia ecologica simile a quella delle specie indigene, e in competizione con quest'ultime, potrebbe determinare l'inquinamento genetico delle specie autoctone e la perdita di diversità biologica dei popolamenti esistenti

Considerato che dallo studio di incidenza ambientale non è possibile valutare gli specifici quantitativi di salmonidi da immettere nei tratti fluviali eventualmente compresi nel territorio del Parco, in relazione al numero dei partecipanti che varia in base alla lunghezza del tratto fluviale interessato da gare, manifestazioni o raduni, non visibile nella cartografia allegata.

**Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga**

Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it



**Polo
Scientifico**

Via S. Rocco
65010 Farindola (PE)
tel. 085.823100
fax 085.823100



**Polo
Patrimonio Culturale**

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230



**Polo
Agroalimentare**

Pizza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824519



capolavoro della natura
capolavoro della cultura

Considerato che nella carta ittica regionale vanno indicati i centri ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono e che la Regione Abruzzo ha individuato, quale unico stock attualmente disponibile di riproduttori geneticamente selezionati, quello presente nell'allevamento del Vetoio.

Considerato che la Regione dichiara che lo stock di riproduttori suddetto è, comunque, limitato e non in grado di soddisfare le attuali esigenze di mantenimento di un adeguato livello di pescosità delle acque a salmonidi presenti nel suo territorio e che si impegnerà, nel prossimo futuro, al potenziamento dei centri ittiogenici regionali per l'incremento delle semine di trota mediterranea.

Considerato, inoltre, come tra l'altro premesso nel documento delle proposte gestionali allegato allo studio di incidenza ambientale, il ridotto numero di campionamenti ittici su cui si basa la CIR (52 stazioni di rilievo, distribuite principalmente sui 4 più importanti bacini idrografici regionali), soprattutto se confrontato, ad esempio, con la carta ittica della Regione Marche, che si basa su 212 punti di campionamento, distribuiti su 12 diversi bacini fluviali o con la carta della biodiversità ittica della Regione Lazio, lavoro basato su 400 siti di rilevamento, distribuiti su 28 bacini fluviali.

Considerato che lo studio di incidenza non prende in considerazione eventuali incidenze dell'attività alieutica su specie di mammiferi e uccelli strettamente legati agli habitat delle acque interne come la lontra (*Lutra lutra*), riportata nell'allegato II della Direttiva 92/43/CE "Habitat" e nella Lista Rossa redatta secondo i criteri IUCN, che inserisce la popolazione italiana nella categoria in Pericolo (EN) o il martin pescatore (*Alcedo atthis*) inserito in allegato I della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

Considerato che lo studio di incidenza non prende in considerazione l'impatto che l'attività alieutica potrebbe avere lungo il fiume Tirino, nel tratto compreso tra S. Pietro ad Oratorium e Ponte San Martino, in cui è presente una garzaia (sito di nidificazione di diverse specie di Ardeidi) dove nidificano coppie di Nitticora (*Nycticorax nycticorax*) specie presente in allegato I della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", numerose coppie di aironi cenerini (*Ardea cinerea*) e sito di svernamento di molti individui di cormorano (*Phalacrocorax carbo*).

Considerato che nello studio in oggetto non appare sufficientemente motivata la non incidenza dei rilasci di salmonidi, ancorché sterilizzati, appartenenti a specie alloctone, sulle specie autoctone presenti, con le quali gli individui rilasciati andrebbero necessariamente a competere per l'uso dello spazio e per l'utilizzo delle risorse trofiche.

Ritenuto che i corsi d'acqua presenti nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga debbano essere esclusi da qualsiasi attività di rilascio di salmonidi non autoctoni a scopo alieutico e che gli unici ripopolamenti possibili siano quelli finalizzati al mantenimento o al miglioramento dello stato di conservazione delle specie autoctone o alla ricostituzione degli equilibri naturali.

Ritenuto, inoltre, che sia necessario escludere interventi di rilascio di specie di salmonidi, non autoctone, in aree contigue al territorio del Parco nei tratti fluviali in cui l'assenza di salti o barriere naturali ne impediscano la risalita.

**Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga**

Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it



**Polo
Scientifico**

Via S. Rocco
65010 Farindola (PE)
tel. 085.823100
fax 085.823100



**Polo
Patrimonio Culturale**

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230



**Polo
Agroalimentare**

P.zza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824519



**capolavoro della natura
capolavoro della cultura**

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, lo Studio di incidenza ambientale alla Carta Ittica Regionale non appare conforme a quanto previsto dalle "Linee Guida per la relazione della Valutazione d'Incidenza", approvate con DGR Abruzzo 22 marzo 2002, n. 119 e a quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019. Si esprime, pertanto, parere negativo in merito allo Studi di Incidenza Ambientale relativo all'intervento in oggetto.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Ing. Alfonso Calzolaio

 NR/nr/210827 Nota pe Reg Abruzzo CIR

**Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga**

Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • P. Iva 01439320662
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

 **Polo
Scientifico**

Via S. Rocco
65010 Farindola (PE)
tel. 085.823100
fax 085.823100

 **Polo
Patrimonio Culturale**

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230

 **Polo
Agroalimentare**

Piazza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824519